

COMUNICATO UFFICIALE N. 71 Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono,	in	allegato,	i	C.U.	della	F.I.G.C.	dal	n.	51/AA	al	n.	60/AA,	inerenti
provvedimenti della Pro	cui	a Federal	e.										

PUBBLICATO IN ROMA 3 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe PASINI, Giovanni PASINI, Marco LEALI e della società FERALPISALO' SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PASINI, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione affinché venisse Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giuseppe n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell'art. 20 bis delle la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., a) ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023; b) una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., il sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. ed il sig. Pasini Giuseppe socio della della Feralpi Holding S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

- sig. GIUSEPPE PASINI, n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a., controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della Feralpisalò S.r.l.:
- a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art.20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7 la integrale documentazione relativa N.O.I.F, dell'art. 20 bis, delle all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

GIOVANNI PASINI, n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all'epoca dei fatti:

a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7, la integrale documentazione relativa N.O.I.F, dell'art. 20 bis, delle all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

b) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art.20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7, N.O.I.F, la integrale documentazione relativa dell'art. 20 bis delle all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

- sig. GIOVANNI PASINI, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a., controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della Feralpisalò S.r.l.:

a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7 N.O.I.F, la integrale documentazione relativa dell'art. 20 bis, delle all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

MARCO LEALI, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva., 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e

comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione affinché venisse Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giuseppe n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell'art. 20 bis, delle la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., a) ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023; b) una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F.; e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché il sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., il sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. ed il sig. Pasini Giuseppe socio della della Feralpi Holding S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

FERALPISALÒ S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PASINI, in proprio e, in qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante, per conto della società FERALPISALÒ S.r.l., e dai Sigg. Giovanni PASINI e Marco LEALI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione commutata in € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe PASINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni PASINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco LEALI, e di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FERALPISALÒ S.r.l;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lucas Luiz SCALON, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCAS LUIZ SCALON, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia, Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso, nelle trattative finalizzate al tesseramento con la ASD Atletico Terme Fiuggi, dell'attività e assistenza del Sig. Angelo Arquilla nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Arquilla fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucas Luiz SCALON;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella prossima stagione sportiva in gare ufficiali per il Sig. Lucas Luiz SCALON;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ferdinando BELLINI e della società A.S.D. SIANO CALCIO 2017, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERDINANDO BELLINI, calciatore tesserato per la A.S.D. Siano Calcio 2017 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Virtus Junior Stabia - Siano Calcio del 19.11.2022, valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania, dopo essere stato sostituito al diciassettesimo minuto del secondo tempo, fatto ingresso nello spogliatoio del direttore di gara, in assenza di quest'ultimo senza avere alcuna autorizzazione ad accedere ed intrattenersi in tale locale;

A.S.D. SIANO CALCIO 2017, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Ferdinando Bellini ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferdinando BELLINI, e dal Sig. Giuseppe CONIGLIO, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SIANO CALCIO 2017;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ferdinando BELLINI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SIANO CALCIO 2017;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Edoardo DORNA METZGER e della società A.P.D. PECETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO DORNA METZGER, calciatore tesserato per la società A.P.D. Pecetto all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 23.2.2023, trasmesso messaggi offensivi dall'account Instagram denominato "Account Ufficiale Pecetto 2003 - magicopecets" all'arbitro della gara APD Pecetto – ASD SCA Asti del 18.2.2023, valevole per il campionato Juniores Provinciali Under 19;

A.P.D. PECETTO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Edoardo Dorna Metzger;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edoardo DORNA METZGER, e dal Sig. Cristiano ALBRIGI, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.P.D. PECETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, per il Sig. Edoardo DORNA METZGER, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.P.D. PECETTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 818 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Gianmario VISINI, Massimiliano CARLETTI e della società ASD CIRIA CALCIO 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANMARIO VISINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Ciria Calcio 2020; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione agli artt. 33 comma 1 e 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere la funzione di allenatore della squadra di Seconda Categoria della società A.S.D. Ciria Calcio 2020 al Sig. Massimiliano CARLETTI, pur essendo quest'ultimo, all'epoca dei fatti, non tesserato per tale società;

MASSIMILIANO CARLETTI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Ciria Calcio 2020 e, comunque, rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. e dell'art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1e 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra di Seconda Categoria della società A.S.D. Ciria Calcio 2020, pur non essendo, all'epoca dei fatti, non tesserato per tale società;

ASD CIRIA CALCIO 2020, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato quale Presidente il Sig. Gianmario VISINI ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Massimiliano CARLETTI ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianmario VISINI, in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CIRIA CALCIO 2020 e dal Sig. Massimiliano CARLETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmario VISINI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano CARLETTI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD CIRIA CALCIO 2020;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nathan Clifford LUBBA e della società U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX, avente ad oggetto la seguente condotta:

NATHAN CLIFFORD LUBBA, calciatore richiedente il tesseramento per la U.S.D. Castelgomberto Lux, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 21.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S.D. Castelgomberto Lux, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, nel cui interesse il sig. Nathan Clifford Lubba ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nathan Clifford LUBBA e dal Sig. Enrico MEGGIOLARO, nella qualità di presidente, per conto della U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nathan Clifford Lubba e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1079 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vittorio DE SIMONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO DE SIMONE, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 42 commi 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara SIVIGLIA vs ROMA occorsa in data 31.05.23 e valevole quale finale della Coppa UEFA Europa League della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro internazionale Sig. Anthony TAYLOR (appartenente alla Federazione Calcio Inglese) che ebbe a dirigere l'incontro de quo sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale internazionale nel suo complesso intesa e quale direttamente riconducibile alla FIFA in quanto organismo deputato a selezionare, formare e custodire l'elenco degli arbitri internazionali, mediante parole inadatte contenute in un messaggio postato sui propri personali profili social Facebook e Instagram messaggio accompagnato da una fotografia ritraente l'effigie dell'arbitro Anthony TAYLOR con in bella vista lo stemma di FIFA REFEREE.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DE SIMONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 949 pf 22-23 adottato nei confronti della società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e in riferimento all'art. 6, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver adottato alcuna misura preventiva idonea al fine di evitare e impedire che propri sostenitori in occasione della gara Foggia -Giugliano dell' 8 Aprile 2023 disputata a Foggia, si rendessero responsabili dei fatti violenti commessi nelle aree esterne immediatamente adiacenti all'impianto sportivo da cui è derivato pericolo per l'incolumità pubblica, danni materiali e danno all'incolumità fisica di un sostenitore della Società Giugliano, atteso che come comunicato dalla Questura di Foggia: "All'arrivo dei tifosi campani presso il settore ospiti, dalla zona retrostante la curva nord, un gruppo di circa 20 tifosi locali, travisati, effettuava una fitta sassaiola e faceva esplodere almeno 3 grossi petardi all'indirizzo dei tifosi del Giugliano. Il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine presenti sul posto faceva allontanare i facinorosi, che riuscivano a dileguarsi nelle stradine adiacenti il settore ospiti dello stadio. Durante il lancio di sassi effettuato dal gruppo di tifosi locali, un tifoso ospite riportava una ferita lacero contusa alla fronte con prognosi di gg. 15 e risultava leggermente danneggiata da un sasso anche un'autovettura della Polizia di Stato".

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall' Avv. Pietro INGRAVALLO, nella qualità di legale rappresentante, per conto dalla società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 829 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano RITI e Gianluca PASTI, e della società ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO RITI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 febbraio 2023 ed in occasione della gara Rts Queens – Villalba valevole per il campionato Under 14 provinciale di Roma, diretta da un arbitro in formazione, proferito all'indirizzo del tutor del direttore di gara espressioni offensive alla sua persona;

GIANLUCA PASTI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 febbraio 2023 ed in occasione della gara Rts Queens — Villalba del 25 febbraio 2023 valevole per il campionato Under 14 Provinciale di Roma, diretta da un arbitro in formazione, proferito nei confronti del tutor del direttore di gara espressioni offensive nei suoi confronti;

A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Stefano Riti ed il sig. Gianluca Pasti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano RITI e Gianluca PASTI e dal Sig. Pietro SCROCCA, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società sportiva A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano RITI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca PASTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 750 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Antonino ZUMBO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO ZUMBO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Time out Academy e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. per avere svolto, nel periodo tra il 1 settembre 2022 al 14 febbraio 2023, attività di coordinatore del settore giovanile e di allenatore nelle categorie "Esordienti", "Pulcini" e "Primi Calci" della società A.S.D. Time out Academy in assenza di tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino ZUMBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Antonino ZUMBO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli